

I.N.P.D.A.P.
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CAPITOLATO DI APPALTO

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento triennale delle attività correlate agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. limitatamente all'organizzazione e gestione del servizio di sorveglianza sanitaria mediante nomina del medico competente per tutte le sedi della stazione appaltante di seguito indicate:

SEDE	REGIONE	NUMERO DI DIPENDENTI
DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO	ABRUZZO	13
CHIETI	ABRUZZO	32
L'AQUILA	ABRUZZO	29
PESCARA	ABRUZZO	34
TERAMO	ABRUZZO	30
DIREZIONE REGIONALE BASILICATA	BASILICATA	1
MATERA	BASILICATA	22
POTENZA	BASILICATA	32
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA	CALABRIA	17
CATANZARO	CALABRIA	49
COSENZA	CALABRIA	60
CROTONE	CALABRIA	14
REGGIO CALABRIA	CALABRIA	69
VIBO VALENTIA	CALABRIA	24
DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA	CAMPANIA	54
AVELLINO	CAMPANIA	49
BENEVENTO	CAMPANIA	73
CASERTA	CAMPANIA	73
NAPOLI	CAMPANIA	199
SALERNO	CAMPANIA	102
DIREZIONALE EMILIA ROMAGNA	EMILIA ROMAGNA	32
BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	109
FERRARA	EMILIA ROMAGNA	33
FORLI'	EMILIA ROMAGNA	39
MODENA	EMILIA ROMAGNA	27

PARMA	EMILIA ROMAGNA	34
PIACENZA	EMILIA ROMAGNA	33
RAVENNA	EMILIA ROMAGNA	31
REGGIO EMILIA	EMILIA ROMAGNA	31
RIMINI	EMILIA ROMAGNA	19
DIREZIONE REGIONALE FRIULI	FRIULI VENEZIA GIULIA	1
GORIZIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	20
PORDENONE	FRIULI VENEZIA GIULIA	26
TRIESTE	FRIULI VENEZIA GIULIA	44
UDINE	FRIULI VENEZIA GIULIA	49
DIREZIONE REGIONALE LAZIO	LAZIO	168
FROSINONE	LAZIO	51
LATINA	LAZIO	71
RIETI	LAZIO	32
ROMA	LAZIO	582
VITERBO	LAZIO	41
DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	LIGURIA	9
GENOVA	LIGURIA	96
IMPERIA	LIGURIA	27
LA SPEZIA	LIGURIA	34
SAVONA	LIGURIA	21
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA	LOMBARDIA	51
BERGAMO	LOMBARDIA	43
BRESCIA	LOMBARDIA	61
COMO	LOMBARDIA	38
CREMONA	LOMBARDIA	25
LECCO	LOMBARDIA	16
LODI	LOMBARDIA	15
MANTOVA	LOMBARDIA	28
MILANO	LOMBARDIA	187
PAVIA	LOMBARDIA	33
SONDRIO	LOMBARDIA	24
VARESE	LOMBARDIA	39
DIREZIONE REGIONALE MARCHE	MARCHE	6
ANCONA	MARCHE	53
ASCOLI PICENO	MARCHE	32
MACERATA	MARCHE	32
PESARO	MARCHE	32
DIREZIONE REGIONALE MOLISE	MOLISE	1
CAMPOBASSO	MOLISE	25

ISERNIA	MOLISE	19
DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE/VALLE D'AOSTA	PIEMONTE/VALLE D'AOSTA	26
AOSTA	VALLE D'AOSTA	16
ALESSANDRIA	PIEMONTE	40
ASTI	PIEMONTE	21
BIELLA	PIEMONTE	13
CUNEO	PIEMONTE	38
NOVARA	PIEMONTE	24
TORINO	PIEMONTE	129
VERBANIA	PIEMONTE	17
VERCELLI	PIEMONTE	21
DIREZIONE REGIONALE PUGLIA	PUGLIA	27
BARI	PUGLIA	92
BRINDISI	PUGLIA	36
FOGGIA	PUGLIA	48
LECCE	PUGLIA	69
TARANTO	PUGLIA	65
DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA	SARDEGNA	22
CAGLIARI	SARDEGNA	86
NUORO	SARDEGNA	31
ORISTANO	SARDEGNA	25
SASSARI	SARDEGNA	43
DIREZIONE REGIONALE SICILIA	SICILIA	35
AGRIGENTO	SICILIA	40
CALTANISSETTA	SICILIA	20
CATANIA	SICILIA	88
ENNA	SICILIA	12
MESSINA	SICILIA	83
PALERMO	SICILIA	97
RAGUSA	SICILIA	28
SIRACUSA	SICILIA	32
TRAPANI	SICILIA	40
DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	TOSCANA	33
AREZZO	TOSCANA	37
FIRENZE	TOSCANA	80
GROSSETO	TOSCANA	24
LIVORNO	TOSCANA	41
LUCCA	TOSCANA	35
MASSA CARRARA	TOSCANA	19
PISA	TOSCANA	35

PISTOIA	TOSCANA	27
PRATO	TOSCANA	16
SIENA	TOSCANA	20
DIREZIONE REGIONALE UMBRIA	UMBRIA	21
PERUGIA	UMBRIA	65
TERNI	UMBRIA	30
DIREZIONE REGIONALE VENETO	VENETO	40
BELLUNO	VENETO	22
PADOVA	VENETO	60
ROVIGO	VENETO	28
TREVISO	VENETO	48
VENEZIA	VENETO	74
VERONA	VENETO	65
VICENZA	VENETO	53
BOLZANO	ALTO ADIGE	21
TRENTO	TRENTINO	42
TOTALE		5696
AVVOCATURA	LAZIO	17
COLLEGIO SINDACALE	LAZIO	13
CONS. STA. ATT.	LAZIO	10
CONS. TEC. ED.	LAZIO	15
D.C. APPROVVIGIONAMENTI E PROVVEDITORATO	LAZIO	117
D.C. AUDIT	LAZIO	25
D.C. COMUNICAZIONE STUDI E REL. INT.	LAZIO	56
D.C. CREDITO INVESTIMENTI E PATRIMONIO	LAZIO	132
D.C. ENTRATE	LAZIO	55
D.C. ORGANI COLLEGIALI	LAZIO	58
D.C. PIANIFICAZIONE, B. E C.D.G.	LAZIO	19
D.C. POS. ASSICURATIVA E RAPP. ENTI	LAZIO	78
D.C. PREVIDENZA	LAZIO	133
D.C. RAGIONERIA	LAZIO	68
D.C. RISORSE UMANE	LAZIO	231
D.C. ORG. E QUALITA'	LAZIO	33
D.C. WELFARE E STRUTTURE SOCIALI	LAZIO	44
D.C. SISTEMI INFORMATIVI	LAZIO	143
STRUTT. PROG. SUPPORTO	LAZIO	40

ATTIV. DECENTRATE	PROD.	
STRUTT. TECN-AMM. VA DEL CIV		LAZIO 32
STRUTT. VA E CONTR. STRATEG.		LAZIO 21
UFFICIO DEL DIR. GENERALE		LAZIO 24
UFFICIO INCARICHI E PROGETTI SPECIALI		LAZIO 4
UFFICIO MAGISTRATO		LAZIO 5
UFFICIO DEL PRESIDENTE		LAZIO 28
UFFICIO PRIVACY		LAZIO 6
TOTALE		1467
CASA SOGGIORNO MONTEPORZIO		LAZIO 17
CASA SOGGIORNO PESCARA		ABRUZZO 9
COLLEGIO AREZZO		TOSCANA 15
COLLEGIO SAN SEPOLCRO		TOSCANA 16
CONVITTO ANAGNI		LAZIO 17
CONVITTO CALTAGIRONE		SICILIA 19
CONVITTO SPOLETO		UMBRIA 19
ISTITUTO MAGISTRALE SAN SEPOLCRO		TOSCANA 3
TOTALE		115

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

2.1. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria dovrà essere prestata nelle forme e nei tempi ritenuti di volta in volta più idonei per i lavoratori presenti presso le sedi dell'Inpdap. In particolare dovrà essere presentato un Piano di Sorveglianza Sanitaria concernente i rischi specifici per tutte le sedi dell'Istituto sopra elencate. Il soggetto aggiudicatario incaricherà un congruo numero di medici competenti, in possesso dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs.81/2008, dimostrati tramite produzione di relativa documentazione.

Il servizio dovrà essere assicurato mediante:

- una segreteria organizzativa dedicata esclusivamente a INPDAP, della quale dovranno essere esplicitate le modalità funzionali/operative nel progetto;
- personale medico qualificato (mediante presentazione dei relativi curricula vitae sottoscritti dai professionisti);
- strumentazione sanitaria portatile, elencata in sezione specifica del progetto presentato;
- archivio informatico per la tracciabilità dei verbali, delle visite effettuate e delle comunicazioni intervenute con i referenti/rappresentanti dell'Amministrazione.

Sono ricomprese nel servizio di **sorveglianza sanitaria** (art.41 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.) le attività di seguito indicate:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
 - e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione".

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui alle lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) del presente articolo sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

2.2. Prevenzione ed assistenza sanitaria

Ai fini della prevenzione ed assistenza sanitaria, l'Amministrazione si avvarrà del Medico competente, oltre che per gli accertamenti sanitari preventivi e periodici, anche per gli adempimenti sotto elencati, ai sensi delle vigenti normative sulla sicurezza:

- a) sopralluoghi nelle strutture, garantendo comunque complessivamente in totale almeno n° 1 sopralluogo nel corso dell'anno in accordo con quanto stabilito dall'art. 25 del D. lgs. n° 81/2008 per ciascuna delle sedi indicate;
- b) cooperazione all'aggiornamento dei documenti di valutazione del rischio;
- c) partecipazione alle riunioni periodiche di sicurezza, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.81/2008;
- d) cooperazione all'esecuzione dei corsi formativi/informativi per il personale, anche tramite sostituto qualificato;
- e) istituzione e periodico aggiornamento delle cartelle sanitarie per i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- f) fornire informazioni relative il significato della sorveglianza sanitaria ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- g) informazione ai lavoratori dei risultati degli accertamenti sanitari;
- h) collaborazione alla predisposizione del servizio di Primo Soccorso;
- i) elaborazione di una relazione annuale allo scopo di verificare la validità del Piano di Sorveglianza Sanitaria stabilito ed individuare significative variazioni delle condizioni di salute all'interno di gruppi omogenei di lavoratori attraverso l'analisi statistica dei risultati collettivi degli accertamenti sanitari effettuati;
- j) invio all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, delle cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D.Lgs. n°81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni in cui al D. Lgs. n°196/2003. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale.

3. MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

3.1. Piano di Sorveglianza Sanitaria e Programmazione delle visite mediche

Entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla firma del contratto dovrà essere fissato un incontro tra i principali referenti aziendali nonché raccolta e verificata, a cura dell'aggiudicatario, tutta la documentazione e ogni altro atto utile alla programmazione delle attività da svolgere. Nello stesso periodo dovranno essere condivise, ad opera della segreteria organizzativa dedicata, tutti i recapiti utili ed i nominativi dei responsabili del servizio.

Entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna della suddetta documentazione dovrà essere redatto il Piano di Sorveglianza Sanitaria per ciascun sito, in base al quale saranno definiti gli incontri con i referenti delle Amministrazioni e cadenzate sia le visite che gli accertamenti specialistici su base mensile. Ogni programmazione, oltre a riportare il nominativo dei lavoratori per tipologia di rischio specifico, da sottoporre a visita, dovrà dare evidenza della natura delle visite (preventiva, periodica, a richiesta del lavoratore, etc.), della relativa quantità nonché della scadenza.

Un calendario delle visite dovrà essere predisposto e comunicato al referente dell'Amministrazione entro 10 giorni naturali dalla data delle visita preventivate ad opera della segreteria organizzativa dedicata.

3.2. Giudizio di inidoneità al lavoro

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea dovranno essere precisati i limiti temporali di validità. Relativamente ai giudizi di:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente

il Medico Competente dovrà informare per iscritto l'Amministrazione entro 15 giorni naturali dalla conclusione degli accertamenti sanitari e nel rispetto della legge sulla tutela della privacy. Entro lo stesso termine, dovrà essere consegnata copia della documentazione sanitaria riguardante gli accertamenti eseguiti di idoneità al lavoratore e al datore di lavoro.

3.3. Esami specialistici e di laboratorio

Inoltre gli esami specialistici e di laboratorio, che si dovessero rendere necessari per una corretta esecuzione del protocollo sanitario, dovranno essere obbligatoriamente espletati a cura ed alle spese della ditta aggiudicataria. A tal fine, il servizio potrà essere svolto presso ambulatori specialistici/locali autorizzati e appositamente attrezzati dell'affidataria.

Nei casi in cui le visite debbano essere eseguite da altri specialisti in quanto l'oggetto delle analisi risulta essere troppo specifico, l'aggiudicatario dovrà provvedere a supportare il Medico Competente di una adeguata squadra di professionisti per l'erogazione di quanto non preventivato oppure svolgere presso laboratorio specialistico, le attività diagnostiche per le quali è necessario disporre di attrezzature e strumentazione specifiche non trasportabili (ad esempio radiografie, TAC, RNM, ecc.).

L'Amministrazione dovrà avere la possibilità per tutta la durata dell'appalto di richiedere all'aggiudicatario copia dei referti degli accertamenti effettuati in esecuzione del contratto, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il servizio dovrà essere reso durante l'orario di lavoro secondo una programmazione da concordarsi.

3.4. Individuazione e valutazione di agenti fisici e chimici

Ulteriori accertamenti saranno previsti in caso di presenza, anche sulla base delle segnalazioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi, di:

- A) agenti fisici;
- B) agenti chimici;

come meglio di seguito descritto

A) Agenti fisici

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41, ed e' effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del Titolo VIII del D.Lgs.81/2008 sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informerà il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, si richiederà che supporti il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione, nei seguenti obblighi:

- a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;

b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;

c) attuare le misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.

Nella cartella sanitaria, di cui si dovrà allegare un modello poiché oggetto di valutazione, il Medico Competente dovrà riportare tutti i dati di esposizione individuali.

B) Agenti chimici

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3. La sorveglianza sanitaria in tal caso dovrà essere effettuata:

a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione;

b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;

c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente dovrà fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e informare individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.

4. USO DEI LOCALI, ACQUA E ENERGIA

L'Istituto si impegna a mettere a disposizione dell'impresa aggiudicataria, a titolo di comodato ad uso gratuito, per il tempo necessario all'espletamento delle attività, locali idonei, dotati di essenziali supporti telefonici, da destinare alle attività di cui al presente capitolato, riservandosi la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche sullo stato d'uso e di mantenimento dei locali stessi.

Qualora, compatibilmente con la disponibilità logistica delle sedi, sia possibile destinare dei locali in via continuativa, l'Impresa si farà carico di attrezzare i suddetti locali in relazione alle esigenze e di vigilare sulle attrezzature e sui materiali custoditi. Qualora sia invece necessario utilizzare locali messi a disposizione in occasione delle visite e delle altre attività, l'impresa si farà carico di trasportare presso i suddetti locali le attrezzature e i materiali per l'occasione necessari.

L'impresa è comunque responsabile del buon uso e mantenimento dei locali assegnati in via continuativa.

L'Impresa non verrà comunque resa responsabile a nessun titolo per servizi non erogati a causa di inagibilità e/o indisponibilità dei locali.

Rimangono a carico dell'Amministrazione l'uso di acqua e di energia elettrica necessari allo svolgimento delle attività appaltate.

5. DURATA

L'appalto di servizi di cui trattasi avrà durata triennale a partire dalla sottoscrizione del Contratto.

E' riservata alla facoltà discrezionale dell'INPDAP- Centrale Unica Acquisti l'eventuale ripetizione ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del Dlgs 163/2006 alle medesime condizioni contrattuali previo accertamento che sussistano ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la prosecuzione. Tale eventualità sarà portata a conoscenza della ditta affidataria tramite raccomandata a.r. con un preavviso di trenta giorni rispetto alla data di scadenza del Contratto in argomento. In assenza di tale comunicazione il Contratto avrà termine a tutti gli effetti alla scadenza

E' tuttavia fatto salvo l'obbligo per l'aggiudicatario di continuare l'espletamento del servizio, dietro richiesta della Centrale Unica Acquisti, giustificata dall'esigenza di continuità del servizio, alle medesime condizioni dell'offerta, per non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto.

6. MODIFICAZIONI DELL'OGGETTO DELL'APPALTO

I quantitativi dei Servizi di cui al presente capitolato potranno subire alle stesse condizioni di cui al presente atto e di quelle di aggiudicazione un aumento o una diminuzione nei limiti del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del r.d. n. 2440 del 18.11.1923.

Ove detto limite venga superato, ferma restando la facoltà dell'impresa appaltatrice di chiedere la risoluzione del contratto d'appalto, le parti concorderanno eventuali modifiche

In caso di trasferimento di uffici e/o archivi in immobili diversi da quello oggetto dell'appalto, l'Istituto ha facoltà di modificare il luogo di esecuzione del contratto, agli stessi prezzi unitari e condizioni,

Il contratto si intenderà automaticamente risolto relativamente a quei locali che a seguito dei suddetti trasferimenti rimarranno liberi da persone e cose.

In caso di trasformazione dell'uso dell'immobile, di alienazione, di chiusura totale o parziale, la Centrale Unica Acquisti può ordinare la fine dell'intero servizio relativamente all'immobile interessato con conseguente e automatica risoluzione del contratto senza che la ditta abbia nulla a pretendere.

La comunicazione di tali eventuali variazioni verrà data almeno 30 giorni prima della loro effettiva applicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7. IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

I corrispettivi del Servizio corrispondono a quelli stabiliti in corso di procedura di affidamento, sulla base delle risultanze dell'Offerta Economica del Fornitore . L'importo a base d'asta per le prestazioni a corpo è € 660.000,00 Iva esclusa se dovuta, mentre per le prestazioni a misura l'importo massimo che corrisponderà nel periodo contrattuale sulla base delle tariffe unitarie offerte è di € 540.000,00 Iva esclusa se dovuta.

Il corrispettivo dei servizi oggetto del presente appalto deve intendersi a corpo ad eccezione fatta degli esami specialistici e di laboratorio, il cui elenco è indicato nella scheda offerta economica, da intendersi a misura.

Nessun altro onere, diretto o indiretto, è dunque dovuto dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione dei Servizi appaltati.

La Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato in qualità di Centrale Unica Acquisti per l'Istituto procederà alla sottoscrizione del contratto con la Ditta aggiudicataria del servizio.

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo in via posticipata entro 30 gg (trenta giorni) dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'INPDAP, previa verifica:

- I. del D.U.R.C. del Fornitore e degli eventuali subappaltatori in corso di validità;
- II. della regolarità del Fornitore ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione.

Il Fornitore non potrà sospendere in alcun caso la somministrazione della Fornitura, neanche qualora la Sede Appaltante ritardasse nel pagamento di fatture emesse .

Le fatture:

- dovranno essere trasmesse alla DC Approvvigionamenti e Provveditorato- Ufficio II Gare e Contratti a mezzo posta, in originale;
- dovranno esporre il dettaglio analitico della natura dei singoli servizi prestati, della Sede territoriale che ne abbia beneficiato, dei prezzi unitari per tipologia di servizio e del prezzo complessivo per tipologia di servizio;
- dovranno comunque contenere ogni elemento utile all'esatta comprensione dei loro valori economici di composizione.

L'Inpdap si riserva la facoltà di compensare, ai sensi dell'articolo 1241 c.c., quanto dovuto al Fornitore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare alla Amministrazione a titolo di penale o a qualunque altro titolo, nelle ipotesi previste nel presente Capitolato.

9 . INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI

I prezzi degli articoli **non potranno subire variazioni** in aumento per tutto il periodo contrattuale.

10. CONTROLLI E VERIFICHE

Sarà facoltà della DC Approvvigionamenti e Provveditorato- Ufficio I Economato e Facility Management procedere, in ogni momento, senza alcun preavviso ed anche mediante l'operato di terzi, alle verifiche della piena e corretta esecuzione del Contratto.

In tali ipotesi, il Fornitore sarà obbligato a prestare pronta e diligente collaborazione alle verifiche effettuate, sia in via preventiva, che durante le medesime ed in via successiva.

11.OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA

La Ditta assuntrice del servizio dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- a) Gli onorari per le prestazioni medico-sanitarie effettuate dai medici di turno presso i presidi non potranno essere inferiori alle tariffe minime nazionali vigenti previste dall'ordine dei medici oppure, in caso di rapporti contrattuali a tempo determinato o indeterminato, rispettare i CCNL di riferimento, nonché gli accordi regionali o provinciali.
L'INPDAP rimane pertanto esplicitamente sollevato da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.
L'ufficio competente potrà richiedere in qualsiasi momento alla ditta aggiudicataria la relativa documentazione contabile- amministrativa.
Qualora dai documenti esibiti e dagli accertamenti effettuati risulti che la Ditta affidataria non abbia ottemperato a qualcuno dei suddetti obblighi, l'INPDAP potrà operare, in sede di pagamento delle fatture, una trattenuta cautelativa pari al 20% dell'importo di esse e ciò sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà comunicato l'avvenuta regolarizzazione. Nessun interesse o risarcimento verrà corrisposto dall'INPDAP per le somme come sopra trattenute.
- b) per quanto attiene la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità rimane a carico dell'impresa appaltatrice. Al riguardo, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, l'impresa appaltatrice provvede, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la ditta aggiudicataria si obbliga a fornire, all'inizio dell'appalto, l'elenco del personale medico addetto ai singoli servizi con l'indicazione delle esatte generalità. A ciascun nominativo dovranno corrispondere le relative documentazioni attestanti il possesso dei titoli di studio dichiarati in sede di gara. Qualora in caso di necessità, l'Impresa sostituisca il medico e/o specialista di turno ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio dell'Amministrazione adempiendo agli stessi obblighi di cui sopra. Il personale non gradito dall'INPDAP dovrà essere sostituito, in qualsiasi momento, nel corso dell'appalto. Durante la permanenza nei locali dell'Istituto il personale addetto ai servizi dovrà portare, ben visibile, il tesserino di riconoscimento recante le generalità del dipendente e la denominazione della Ditta e mantenere un contegno irreprensibile

nei confronti degli ospiti e del personale dipendente dall'INPDAP, ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite.

- d) l'Istituto non è responsabile dei danni, eventualmente causati al personale medico ed agli arredi, agli strumenti, ai medicinali ed ai materiali sanitari dell'impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Istituto.

L'impresa è direttamente responsabile dei danni derivanti agli assistiti, nell'ambito delle attività appaltate, da cause ad essa imputabili, di qualunque natura, che risultino arrecati dal personale medico a persone o a cose, tanto dell'Istituto che di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze ed errori nell'esecuzione del servizio.

A tal fine l'impresa risultata aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà produrre un'adeguata polizza assicurativa con massimale minimo di € 3.000.000,00 a copertura di danni causati dal proprio personale. La ditta appaltatrice si impegna a produrre copia della/e polizza/e di assicurazione prima della stipula del contratto.

- e) La ditta si obbliga a nominare, entro dieci giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, un proprio rappresentante, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto.

12. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Inpdap cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza ed impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto di servizi

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

La società contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Inpdap avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Istituto.

Al termine dell'erogazione del servizio, in particolare, la Società curerà la consegna della presa in carico delle schede contenenti informazioni sanitarie dei dipendenti, assicurando il pieno rispetto delle disposizioni del D Lgs.196/2003.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

13. FALLIMENTO DELLA DITTA O MORTE DEL TITOLARE

La Ditta si obbliga per se, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento della Ditta, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Istituto di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Istituto avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

14. DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale del contratto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso, di perdita del deposito cauzionale definitivo e salva ogni azione per il risarcimento di eventuali conseguenti danni. Il subappalto è consentito nei limiti di legge previa verifica dell'esistenza in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti richiesti all'aggiudicatario ed espressa preventiva autorizzazione dell'Istituto; in caso di subappalto il pagamento delle fatture sarà subordinato alla prova dell'avvenuto pagamento dei subappaltatori da parte dell'aggiudicatario in relazione a quanto ad essi dovuto per le fatture precedentemente liquidate dall'Istituto.

15. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare in sede di sottoscrizione del contratto, un deposito cauzionale definitivo pari al 5% dell'importo del contratto stesso, o il maggior importo dovuto in relazione al ribasso di gara offerto (la percentuale indicata è già stata calcolata in considerazione dell'obbligatorio possesso della certificazione di qualità), a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse da costituirsi nei modi previsti dal disciplinare di gara, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Superato tale termine dovranno essere corrisposti gli interessi pari al "Prime rate" più 2 punti. Il deposito cauzionale che dovrà essere costituito nei modi indicati nel disciplinare di gara deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

16. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'Istituto procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

17. ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la ditta aggiudicataria manifestasse evidenti insufficienze a svolgere nei tempi previsti contrattualmente il servizio appaltato, ovvero in caso di mancata sostituzione di prodotti protestati e non accettati entro sette giorni dalla consegna non andata a buon fine, è facoltà dell'Istituto di far eseguire ad altra ditta in danno della ditta appaltante.

18.PENALI

Il servizio dovrà essere garantito in modo continuo, indipendentemente da avarie dei mezzi, o assenze del personale della ditta appaltatrice a qualsiasi titolo.

Per ogni giorno di mancato funzionamento della Segreteria organizzativa di cui al punto 2.1. del presente capitolato, l'INPDAP applicherà una penale giornaliera pari ad € 100,00 per ogni giorno di mancato funzionamento, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno.

Per ogni giorno di mancata fruibilità dell'Archivio informatico di cui al punto 2.1. del presente capitolato, l'INPDAP applicherà una penale giornaliera pari ad € 100,00 per ogni giorno di mancato funzionamento, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente capitolato nell'esecuzione delle attività di cui al punto 3.1 del presente atto, l'INPDAP applicherà una penale giornaliera pari ad € 200,00, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini presenti nel presente capitolato nell'esecuzione delle attività di cui al punto 3.2 del presente capitolato, l'INPDAP applicherà una penale giornaliera da € 100,00 a € 200,00 a seconda della gravità dell'inadempimento, unilateralmente valutata dall'Inpdap, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno.

In caso di mancata trasmissione di copia dei referti degli accertamenti effettuati relativamente al punto 3.3 del presente Capitolato, l'INPDAP applicherà una penale da € 100,00 a € 200,00 a seconda della gravità dell'inadempimento, unilateralmente valutata dall'Inpdap, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno.

In caso di mancato assolvimento delle attività rientranti nel punto 3.4 del presente capitolato, l'INPDAP applicherà una penale da € 100,00 a € 200,00 a seconda della gravità dell'inadempimento, unilateralmente valutata dall'Inpdap, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno.

Le penali verranno applicate senza alcuna formalità diversa dalla semplice comunicazione, e verranno detratte dal corrispettivo, o in caso di sua in capienza, dalla cauzione definitiva, con obbligo per la ditta di reintegrazione della stessa nell'originario importo entro 10 giorni, pena la risoluzione del contratto.

L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge.

19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'INPDAP può procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1456 del Codice Civile, con automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento dei danni, nel caso di inosservanza reiterata e di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente capitolato.

In particolare l'INPDAP ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora nei seguenti casi:

1. frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
2. stato di inosservanza della ditta riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
3. manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
4. inadempienza accertata alle norme in materia di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
5. sospensione del servizio senza giustificato motivo;
6. reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità e/o inadempimenti.
7. cessazione dell'attività di impresa da parte del Fornitore;

8. mancata tempestiva comunicazione, da parte del Fornitore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale
9. perdita, in capo al Fornitore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione
10. perdita, in capo ai Medici competenti designati dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. , senza che sia intervenuta adeguata sostituzione entro 7 giorni.
11. applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 15% dell'importo contrattuale del Contratto, Iva esclusa, nel corso della durata complessiva del Contratto Quadro stesso

20. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto si riserva, nei casi d'urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

21. SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'INPDAP promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento e in tale contesto fornirà all'aggiudicatario copia della documentazione attinente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro oggetto del presente appalto ivi compreso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi delle Interferenze (cosiddetto DUVRI) per le attività allegato al presente capitolato. L'Istituto si impegna inoltre a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti di valutazione, così come previsto all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Tutte le attività descritte nel presente capitolato verranno svolte dall'aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro ed osservando quanto specificato nei predetti documenti di valutazione dei rischi interferenziali che verranno redatti ed allegati al contratto.

In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dei servizi oggetto dell'appalto, il DUVRI redatto dall'Istituto potrà essere aggiornato dalla stazione appaltante anche su proposta dell'esecutore del contratto; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente

22. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali (imposta di bollo, imposta di registro, diritti di segreteria) sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.

È a carico dell'Ente appaltante l'IVA.

Il contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa secondo le vigenti disposizioni di legge. La ditta aggiudicataria provvederà alla registrazione del contratto con onere di restituzione di una copia registrata dello stesso all'Ente appaltante.

23. RINVIO

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia nonché dal regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'INPAP.

24. NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La ditta aggiudicataria accetta con la sottoscrizione del contratto la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali in relazione ai dati dell'Istituto di cui la ditta verrà a conoscenza a causa e/o in occasione dello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.

25. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente capitolato tra l'appaltatore e l'Istituto, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Roma

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa Valeria Vittimberga)